

## L'ESTENSIONE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO AGLI ENTI AL VAGLIO DELLA CASSAZIONE

Nota a [Cass., Sez. III, sent. 17 novembre 2017 \(dep. 28 febbraio 2018\) n. 9072, Pres. Ramacci, Est. Socci, ric. P.G. c. Ficule Lucas & C. s.a.s.](#)

di Paolo Cirillo

**Abstract.** *Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione affronta il controverso rapporto tra la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la responsabilità "da reato" degli enti ex d.lgs. 231/2001.*

*In assenza di indicazioni legislative, le strade in astratto percorribili sono essenzialmente due: quella, coerente con il canone ermeneutico "classico" dell'interpretazione letterale, dell'estensione dell'art. 131 bis c.p. all'ente e quella opposta – sfavorevole per la persona giuridica – che muove da un approccio esegetico di tipo teleologico.*

*Nella sentenza in commento, la S.C., optando per quest'ultima soluzione ermeneutica, dimostra di voler accordare una tutela preferenziale all'esigenza di difesa sociale di fronte alla "criminalità del profitto". Tuttavia, inevitabilmente, un'analisi di tipo polidimensionale, che contemperi tutti i profili dell'attività interpretativa, suggerisce che si tratta di un'interpretazione analogica "in malam partem".*

*La querelle – ricca di ricadute problematiche teoriche e pratiche – è quindi ancora tutta aperta e, mentre si aspetta la risoluzione legislativa, la questione potrebbe essere riproposta e – magari – dare anche adito ad una pronuncia risolutiva delle Sezioni Unite.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La *quaestio iuris*. – 3. La lettura fedele al dato normativo. – 4. La lettura teleologicamente orientata. – 4.1. Le peculiarità della sentenza *ex art. 131 bis c.p.* – 4.2. La *ratio* dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 e l'accertamento "autonomo" della responsabilità dell'ente. – 5. Un'applicazione analogica "*in malam partem*": tra cause di non punibilità e cause di estinzione del reato. – 6. Una (ennesima) conferma della natura sostanzialmente penale della responsabilità da reato degli enti? – 7. Rilievi conclusivi: prospettive *de jure condendo*.

### 1. Premessa.

Fino a meno di venti anni fa alla domanda se una persona giuridica potesse essere considerata responsabile per il diritto penale si rispondeva – semplicisticamente – in maniera negativa. Tant'è vero che il principio, sintetizzato nel brocardo "*societas delinquere non potest*" e confermato dalla conformazione antropocentrica e

antropomorfa del nostro codice penale<sup>1</sup>, fu assunto a “mitologia giuridica della modernità”<sup>2</sup>.

Il principale sbarramento era rappresentato dall’art. 27 Cost. che, consacrando la natura personale della responsabilità penale, postula(va) un coefficiente di partecipazione psichica in capo all’autore, il solo in grado di giustificare una risposta sanzionatoria con finalità rieducativa: il che – si è a lungo ritenuto – non sarebbe ipotizzabile con riguardo ad un ente<sup>3</sup>.

Com’è noto, le cose sono cambiate radicalmente – e improvvisamente – quando, per una convergenza di formanti interni ed esterni<sup>4</sup>, con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 irrompe nel nostro ordinamento una nuova formula di responsabilità a carico degli enti, prudentemente definita “amministrativa dipendente da reato”<sup>5</sup>. L’obiettivo dichiarato e perseguito dal legislatore è indubbio: apprestare un presidio forte contro la sempre più imperante tentazione di commettere reati che siano frutto della politica d’impresa, superando la considerazione della persona fisica come capro espiatorio.

---

<sup>1</sup> Per la visione antropomorfa che esprime la legislazione penale moderna v. E. MUSCO, *Diritto penale societario*, Milano, 1999, 29. L’autore rileva come il nostro codice penale abbia costruito le caratteristiche strutturali dell’imputazione penale così come il catalogo delle sanzioni mettendo al centro l’uomo-persona fisica.

<sup>2</sup> Così P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, 2001, il quale, nell’analizzare criticamente le nozioni e i principi fondanti della civiltà giuridica moderna con l’obiettivo di contribuire ad una coscienza più vigile del giurista contemporaneo, denuncia coraggiosamente semplicismi e mitologie: tra questi anche il principio per cui “*societas delinquere non potest*”, affermato in maniera apodittica e senza che sia mai stato discusso criticamente.

<sup>3</sup> Cfr., *ex multis*, A. FIORELLA, *Responsabilità penale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988 XXXIX, 1296 che paventa il rischio di una responsabilità per fatto del terzo.

<sup>4</sup> V. R. GAROFALI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Nel diritto Editore, ed. XIV, 377 ss. L’autore rileva come la riforma sia stata il frutto di diversi *inputs*. Innanzitutto, fattori interni legati allo sviluppo a livello criminologico dell’analisi della criminalità d’impresa (c.d. dei “colletti bianchi”) hanno permesso di osservare come la delinquenza societaria sia realizzata, in una sorta di effetto criminogeno e di annientamento dei freni inibitori, sulla scorta di scelte generali di organizzazione o di politica dell’impresa, più che su iniziativa individuale della singola persona-fisica. In secondo luogo, hanno aiutato il nostro legislatore fattori esterni-comparatistici: nei paesi di *Common law* da oltre un secolo esistono forme di responsabilità diretta delle persone giuridiche, e le porte in questo senso sono aperte anche in ordinamenti a noi culturalmente più vicini come accade nei moderni codici penali di Francia e Portogallo. Determinate è stato, poi, il formante comunitario/internazionale: l’Italia tra il 1994 e il 1999 aveva sottoscritto diverse convenzioni sia a livello UE che internazionale in cui si era impegnata a introdurre sanzioni dirette nei confronti delle persone giuridiche così da evitare fenomeni di “*forum shopping*” e garantire la libertà di circolazione delle persone e delle merci nel mercato unico europeo. Invero il d.lgs. 231/2001 ha dato attuazione alla legge del 29 settembre 2000, n. 330 di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni internazionali relative alla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell’Unione europea e alla tutela delle finanze comunitarie.

<sup>5</sup> Nonostante la giovane età della normativa la letteratura in argomento è ampia. V., *ex multis*, G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in Grosso – Padovani – Pagliaro (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008; G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, 995; G. MARINUCCI, *Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1192; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. 231/2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 879.

Ebbene, una volta sdoganata, si è negli ultimi anni sempre più consolidata la non tollerabilità del “costo” dell’irresponsabilità degli enti per i reati in cui questi sono direttamente coinvolti, ed anzi che molto spesso “impongono” o avallano<sup>6</sup>. Non solo il modello di disciplina inizialmente introdotto è stato via via integrato con la progressiva estensione da parte del legislatore del novero dei reati “presupposto”; ma lo spettro delle ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche è stato surrettiziamente esteso, talvolta, anche tramite il contributo giurisprudenziale.

In questa direzione, in cui, in passato, si era già incanalata la nota e controversa decisione (poi smentita dalla stessa S.C.) che aveva esteso il raggio di azione del d.lgs. n. 231/2001 alle ditte individuali<sup>7</sup>, si muove oggi la Corte di Cassazione nella sentenza in commento: nell’affrontare il rapporto – ricco di implicazioni teoriche oltre che pratiche – tra la responsabilità da reato degli enti e l’istituto di nuovo conio della particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*, essa sgancia la responsabilità del soggetto collettivo dalla punibilità in concreto della persona fisica che ha commesso il reato nell’interesse o vantaggio dell’ente, anche – e questo è il vero *punctum dolens* – al di là della lettera della legge.

## 2. La *quaestio iuris*.

La terza Sezione Penale della Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di “puro diritto”, riguardante la sussistenza della responsabilità dell’ente, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in un’ipotesi in cui era stata emessa una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti degli amministratori dell’ente stesso.

Nella vicenda *de qua* il Tribunale aveva dichiarato non punibili *ex art. 131 bis c.p.* i legali rappresentanti di una società in accomandita semplice imputati di una gestione di rifiuti non autorizzata (ai sensi dell’art. 256, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006), e aveva escluso automaticamente la responsabilità della società per l’illecito amministrativo contestato in dipendenza del reato suddetto, perché lo stesso non sussiste.

La Procura Generale presso la Corte di Appello territorialmente competente aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 8 e 66 del d.lgs. n. 231/2001; riteneva che la non punibilità delle persone fisiche *ex art. 131 bis c.p.* fosse del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni all’ente – che dunque non sono da escludere *ipso jure* – giacché “la particolare tenuità del fatto comporta la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati”.

---

<sup>6</sup> Invero, F. BRICOLA, *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970, 951 ss aveva già messo in discussione il principio dell’irresponsabilità degli enti, nel momento storico di grande fibrillazione sociale corrispondente alla fine degli anni ’60 in riferimento alle grandi società commerciali. In quel caso ostacolo “insormontabile” fu l’art. 27, comma 1 e 3, Cost.

<sup>7</sup> Il riferimento è a Cass. pen., sez. III, 15.12.2010 (dep. 20.4.2011), n. 15657, Pres. Ferrua, Est. Grillo con nota di G. AMARELLI, [L’indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del d.lgs. 231/2001](#), in questa *Rivista*, 5 luglio 2011.

La Corte di Cassazione, chiamata a chiarire la questione, rileva preliminarmente che il problema non trova una soluzione espressa; invero, la materia non è regolata dal punto di vista normativo, poiché il d.lgs. 231/2001 non considera l'art. 131 *bis* c.p., entrato in vigore solo nel 2015 senza che a ciò sia seguito alcun intervento di aggiornamento.

La problematica, considerata dalla Corte "di puro diritto", lungi dall'aver un carattere esclusivamente teorico, ha importanti ricadute pratiche. Dalla sua soluzione dipende la punibilità o meno dell'ente per i reati commessi nel suo interesse da persone fisiche non punite *ex art.* 131 *bis* c.p. Di conseguenza, la questione incide sulla tenuta della *ratio* del sistema di responsabilità delineato nel 2001, quale l'esigenza di tutelare interessi rilevanti, messi in pericolo dalle attività poste in essere in maniera sempre più "personalizzata" dagli attori dell'economia moderna<sup>8</sup>.

La rilevanza del problema è particolarmente evidente soprattutto se si pensa che, effettivamente, numerosi "reati-presupposto" rientrano nei limiti edittali previsti dall'art. 131 *bis* c.p. (fino a cinque anni di reclusione): dai reati societari alla corruzione per l'esercizio della funzione; dall'accesso abusivo a un sistema informatico (non aggravato) alle frodi in commercio; dalle violazioni del diritto d'autore alle false comunicazioni sociali.

Tra l'altro, l'ammissibilità dell'istituto – di recente riconosciuta in giurisprudenza<sup>9</sup> – anche rispetto ai reati per i quali sono previste soglie di punibilità ne allarga notevolmente il raggio d'azione: si pensi, tra i "reati-presupposto", a taluni reati ambientali. D'altro lato, la non punibilità per particolare tenuità del fatto ben si concilia, nei suoi presupposti, con le ipotesi in questione in cui gli autori materiali dell'illecito – c.d. "colletti bianchi" – facilmente integrano il requisito "della non abitualità del comportamento".

Ebbene, su diverse – e scarse – argomentazioni, andando oltre il dato legislativo, gli Ermellini giungono a condividere la conclusione della pubblica accusa e annullano con rinvio la sentenza impugnata. Si nega, così, qualsiasi automatismo tra l'eventuale dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto di reato e la responsabilità dell'ente: il giudice, anche quando concede all'imputato-persona fisica il beneficio dell'art. 131 *bis* c.p., dovrà procedere all'accertamento autonomo della responsabilità della persona giuridica.

---

<sup>8</sup> Per la *ratio* della responsabilità delle persone giuridiche intesa in questi termini cfr. G. NARONTE, *L'erba del vicino è sempre più verde? Brevi note sulla responsabilità delle persone giuridiche nel nuovo codice penale spagnolo*, 2000, in [www.dirittoediritti.it](http://www.dirittoediritti.it), 4 ss.

<sup>9</sup> Cass., Sez. Un., 6 aprile 2016, n. 13681, *Tushaj*, con nota di G. AMARELLI, *Le Sezioni unite estendono l'ambito di operatività dell'art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità* in *Dir. pen. proc.*, 6, 2016. Per le Sezioni unite, nei limiti indicati nel comma 1 dell'art. 131 *bis* c.p., «non si dà tipologia di reato per la quale [...] sia inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto», essendo possibile procedere alla valutazione della concreta manifestazione di tutte le componenti del fatto illecito (offesa, condotta, colpevolezza ed ogni altro elemento significativo) pure nei reati con soglie di punibilità, senza offesa, di disobbedienza, o comunque poveri di tratti descrittivi, contrassegnati magari da una mera omissione o da un rifiuto».

### 3. La lettura fedele al dato normativo.

In assenza di indicazioni legislative, la Corte chiarisce che le strade in astratto percorribili sono essenzialmente due: quella – favorevole per la persona giuridica – dell'estensione dell'art. 131 *bis* c.p. all'ente e quella opposta, sfavorevole.

Una prima ricostruzione, imboccata nel caso in esame dal Tribunale, è quella secondo cui la responsabilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo dipendente da reato dovrebbe essere esclusa in quanto troverebbe applicazione, anche in riferimento alle persone giuridiche, l'art. 131 *bis* c.p.

Tale indirizzo si fonda su un approccio ermeneutico di tipo “classico” che segue la regola fissata in generale dall'art. 12 delle Preleggi – valevole anche per il diritto penale – in base alla quale è necessario tenere conto, nella interpretazione delle norme, del significato lessicale dei termini utilizzati dal legislatore<sup>10</sup>. Valorizzandosi il testo ed il carattere vincolante della lettera della legge, l'interpretazione letterale si presenta coerente con i principi ordinanti del diritto penale costituzionalmente orientato: primo fra tutti la legalità formale nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia *in malam partem* in materia penale di cui all'art. 25, comma 2 Cost.

Il principale argomento a sostegno di questa impostazione è, infatti, rappresentato da una lettura fedele alla *littera legis* del disposto dell'art. 8 d.lgs. 231/2001. Tale norma – di particolare rilievo – introduce il principio dell'“autonomia” della responsabilità dell'ente, nel senso che quest'ultimo, in determinate ipotesi, risponde anche a prescindere dalla punibilità in concreto dell'autore materiale del fatto di reato.

Si tratta di una vistosa deroga al meccanismo del *simultaneus processus* sancito dall'art. 38 d.lgs. 231/2001, che vede, per ragioni di economia, ma anche per la necessità di far fronte alla complessità dell'accertamento, le vicende processuali delle persone fisiche e quelle dell'ente strettamente correlate<sup>11</sup>.

Su questa premessa è evidente che l'art. 8 assume un'importanza fondamentale. La sua funzione politico-criminale, intimamente legata alla *ratio* che sta alla base del sistema della responsabilità da reato degli enti, è, infatti, individuabile nell'esigenza di evitare un automatico effetto esimente per la *societas* in relazione alla oggettiva realizzazione di un fatto tipico, cioè della lesione di un bene giuridico che le può essere comunque rimproverata<sup>12</sup>.

Da ciò la previsione normativa, differendo dai criteri di attribuzione di responsabilità accessoria legata al reato, anche per coerenza al principio di personalità,

<sup>10</sup> Questo canone ermeneutico “classico” è sostenuto nella manualistica contemporanea da C. FIORE – S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, 3 ed., 2009, 66 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 4 ed., 2012, 57 ss. Ne evidenzia il ruolo fondamentale in materia penale S. MOCCIA, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001.

<sup>11</sup> In tal senso v. F. VIGNOLI, *Societas puniri potest*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 903. L'Autore, in virtù del principio del meccanismo suddetto, parla di responsabilità “a rimbalzo” della persona giuridica rispetto a quella della persona fisica.

<sup>12</sup> V. M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001*, in G. Canzio – L.D. Di Cerqua – L. Luparia, (a cura di), *Diritto penale delle società*, Cedam, 2014.

non costituisce la responsabilità dell'ente come mero *pendant* del giudizio di colpevolezza dell'autore: non è, infatti, necessario che all'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 si accompagni una parallela sentenza di condanna nei confronti di chi ha commesso il fatto di reato<sup>13</sup>.

In altri termini, proprio l'autonomia della responsabilità – insieme alla prevista possibilità di liberarsi dall'addebito dimostrando di essersi dotati di quelle misure adeguate a impedire la commissione di reati – contraddistinguerebbe il nucleo essenziale del nostro sistema di responsabilità degli enti e lo fonderebbe in termini garantisti, fuggendo dal paradigma di responsabilità oggettiva, frequente in altri ordinamenti giuridici (Paesi di *Common law*, Francia etc.): si tratta di una responsabilità colpevole costruita sul canone della c.d. "colpa d'organizzazione"<sup>14</sup>.

Senonché, il ruolo sistematico peculiare rivestito dal principio di autonomia ha fatto sì che il legislatore lo abbia circoscritto a ipotesi limitate, elencate tassativamente e le sole in grado di far rispondere l'ente a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche autrici dei "reati-presupposto".

Più precisamente, il comma 1 lett. a dell'art. 8 lascia sussistere la responsabilità dell'ente non solo nel caso – dal sapore più teorico che pratico – dell'autore non imputabile, ma anche in quello della mancata identificazione della persona fisica. Quest'ultimo è un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa e, infatti, rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti<sup>15</sup>: nell'ottica di un funzionalismo repressivo – o se si preferisce di prevenzione generale<sup>16</sup> – l'obiettivo è fronteggiare la

<sup>13</sup> Per una lettura del principio di autonomia della responsabilità degli enti come fondante una responsabilità colpevole per gli enti cfr. E. MANCUSO, *Responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2007.

<sup>14</sup> Sulla colpevolezza d'organizzazione v. F. MUCCIARELLI, *Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabilità dell'ente e l'informazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2008, 824 ss e nt. 2, 828 ss., 830 ss. e nt. 13; O. DIGIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2010, 45, 136-137; C. PIERGALLINI, *Colpa di organizzazione e impresa*, in M. DONINI, R. Orlandi (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità*, Bononia University press, Bologna, 2013, 165; A. TRIPODI, "Situazione organizzativa" e "colpa in organizzazione": alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 490 ss.; M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Rivista delle società*, 2002, 393 ss. Per la genesi di tale concetto v. K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 615 ss; E.J. LAMPE, *Systemunrecht und Unrechtssysteme*, in *ZStW*, 1994, 683 ss. Un'analisi della "colpa d'organizzazione" si può apprezzare anche in: C. GOMEZ-JARA DIEZ, *La culpabilidad penal de la empresa*, Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, Madrid, 2005, 184-192.

<sup>15</sup> In questo senso la Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 231/2001 la quale fa riferimento ai casi di "imputazione soggettivamente alternativa".

<sup>16</sup> Sul piano dell'accertamento processuale le ricadute dell'istituto si traducono in un alleggerimento probatorio dell'onere dimostrativo della pubblica accusa che si accinge a perseguire un *corporate crime*: nelle ipotesi in cui non si ha un'adeguata piattaforma probatoria nei confronti delle persone fisiche sospettate del reato, si potrà contestare l'illecito "amministrativo" alla sola persona giuridica e, per questa via, incrementare le probabilità di ottenere una sentenza di condanna per il medesimo fatto storico. Sul punto cfr. A. PRESUTTI – A. BERNASCONI – C. FLORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. n. 231/2001*, Padova, 2008; E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 4, 1516; G. FIDELBO, *Introduzione di un sistema di responsabilità penale (o amministrativa) delle persone giuridiche e ricadute sul piano processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, 3283.

“criminalità del profitto” anche quando per la complessità dell’assetto organizzativo interno non sia possibile ascrivere la responsabilità penale per un accertato fatto di reato in capo ad un determinato soggetto<sup>17</sup>.

Le sanzioni all’ente vanno altresì applicate, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. *b*, nel caso in cui il reato sussiste, ma subisce una vicenda estintiva: si pensi all’utile decorso del termine di sospensione condizionale della pena, alla morte del reo prima della condanna ovvero alla prescrizione. Si sostiene che le cause di estinzione, non escludendo la sussistenza del reato, non interferiscono in alcun modo sulle vicende punitive dell’ente. L’unica eccezione meritevole è stata legislativamente rinvenuta nell’amnistia (propria), in presenza della quale, per le valutazioni politiche sottese al relativo provvedimento, non potrà procedersi neanche nei confronti dell’ente.

Tornando al caso in esame, la disciplina segnata dall’art. 8 del predetto decreto prevede che soltanto le cause di estinzione non escludono la responsabilità da reato dell’ente con conseguente prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti; non anche il diverso – per natura e disciplina – istituto, in cui rientra l’art. 131 *bis* c.p., delle cause di non punibilità.

Dunque, secondo questa prima opzione ermeneutica, fedele al dato normativo, e supportata da tempo da una parte della dottrina<sup>18</sup> oltre che dalle linee guida della Procura di Palermo<sup>19</sup>, il principio dell’autonomia della responsabilità degli enti non potrebbe trovare applicazione nell’ipotesi dell’amministratore dichiarato non punibile *ex art. 131 bis* c.p., poiché tale istituto non è richiamato dall’art. 8.

Ne deriva che l’uscita dal procedimento penale della persona fisica dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto si accompagna, nel caso di reati rientranti nel catalogo dei “reati-presupposto”, ad una parallela non punibilità dell’ente a titolo di illecito amministrativo “da reato”: insomma, il nuovo istituto dell’art. 131 *bis* c.p., “salvando” la persona fisica, estenderebbe i suoi effetti e “salverebbe” anche la persona giuridica.

#### 4. La lettura teleologicamente orientata.

L’impostazione appena descritta, secondo altro orientamento, a cui – come anticipato – aderisce la Terza Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza in commento, non sarebbe plausibile. In questa diversa prospettiva la non punibilità delle

---

<sup>17</sup> Recentemente la Cassazione aveva avuto modo di pronunciarsi sull’ambito di applicazione della norma: v. Cass. pen., sez. V, 4.4.2013 (dep. 9/5/2013), n. 1091 con nota di A. BERNASCONI, *La Cassazione avvalorata il principio dell’autonomia degli enti*, in [www.adov231.it](http://www.adov231.it), 19 giugno 2013. Si ritiene che anche l’epilogo processuale dell’assoluzione della persona fisica per non aver commesso il fatto rientri nei casi di mancata identificazione dell’autore del reato *ex art. 8*, comma 1 lett. *a*): l’ente può dunque essere condannato per l’illecito dipendente dallo stesso fatto per il quale l’accusato è stato prosciolto con la suddetta formula.

<sup>18</sup> P. CORSO, *Responsabilità dell’ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano IPSOA*, 24 marzo 2015.

<sup>19</sup> Per un’analisi delle linee guida della Procura di Palermo si veda G. ALBERTI, [Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: le linee guida della Procura di Palermo](#), in questa *Rivista*, 2 luglio 2015.

persone fisiche per particolare tenuità del fatto non esclude la responsabilità dell'ente e non lo salva dalle sanzioni; fermo restando che spetterà, poi, al giudice verificare in modo autonomo il coinvolgimento della persona giuridica nel cui interesse il reato è stato commesso.

A tali conclusioni non si approda mediante un'interpretazione letterale dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 bensì sulla base di una sua ricostruzione in chiave teleologica, mettendone in risalto la *ratio* ispiratrice. Se il criterio semantico riflette le esigenze di garantismo individuale sottese al principio di legalità formale, tale diverso modello di interpretazione, di recente sostenuto da una parte della penalistica contemporanea, è compatibile con una legalità intesa in un'accezione moderna "ibrida": è, infatti, aperto alla dimensione presente e futura della norma, da valorizzare concentrando l'attenzione sulla sua funzione politico-criminale<sup>20</sup>.

Sul dato che un'ermeneutica meramente legalistica può condurre a soluzioni conformi alla *littera legis* ma distoniche rispetto alle sue ragioni giustificatrici si dà rilevanza, nel momento giudiziario-interpretativo, ad esigenze di difesa sociale e a valutazioni di opportunità politico-criminale. Con tale canone, agendo *supplendi causa* all'inerzia del legislatore, si cercano, cioè, di sviluppare tutte le potenzialità di disciplina insiste nella fattispecie, includendo nella loro sfera di operatività anche fatti nuovi che non potevano costituire oggetto di previsione da parte dei compilatori della norma: per dirla con *Radbruch*, la legge, una volta emanata, sarebbe paragonabile ad "una nave che giunta in alto mare cerca, sotto la guida del capitano, la propria rotta".

Muovendo da questo angolo visuale, ragioni di equità spingono i sostenitori della tesi in esame a ritenere che non possa escludersi la responsabilità dell'ente in presenza di un reato non punibile perché sarebbe irragionevole una scelta legislativa che da una parte consideri l'ente responsabile quando il reato è estinto – con l'unica eccezione dell'amnistia – e dall'altra escluda la responsabilità nel caso di reato accertato ma non punibile, come nell'ipotesi dell'art. 131 *bis* c.p.<sup>21</sup>.

La Corte, nel preferire questa soluzione ermeneutica, fonda il suo ragionamento – per la verità piuttosto scarno – sulle peculiarità della natura del proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Sono proprio queste specificità che, alla luce delle ragioni che hanno indotto il legislatore del 2001 a sancire l'autonomia della responsabilità da reato degli enti, legittimerebbero, pur in assenza di un preciso disposto normativo in tal senso, l'art. 131 *bis* c.p. a rientrare nel raggio d'azione dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, così da non salvare – almeno in astratto – l'ente dalle sanzioni.

---

<sup>20</sup> Aperto ad un modello ermeneutico di questo tipo e critico rispetto ai criteri di interpretazione "classici" è M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine?*, Torino, 2011. In termini problematico/critici sull'argomento si vedano F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, 2006; V. MAIELLO, *La corruzione susseguente in atti giudiziari tra testo, contesto e sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2010; M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale*, Milano, 2011, 63 ss. Quest'ultimo Autore osserva come un'impostazione di questo tipo non possa essere condivisa poiché approda ad esiti inaccettabili, rendendo evanescenti – se non del tutto nulli – i confini tra l'interpretazione estensiva e l'analogia.

<sup>21</sup> E. PIRGU, [Per la Cassazione la particolare tenuità del fatto di reato \(presupposto\) non esclude la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001](#), in questa *Rivista*, 5 aprile 2018.



#### 4.1. *Le peculiarità della sentenza ex art. 131 bis c.p.*

In particolare, la Cassazione sostiene che la sentenza di applicazione della causa di non punibilità *ex art. 131 bis c.p.* produca effetti solo sotto il profilo sanzionatorio - la non punibilità - ma non coinvolga il reato, che rimane intatto. In questo senso si allinea alla impostazione dominante in dottrina e giurisprudenza circa la natura giuridica dell'istituto di recente introduzione<sup>22</sup>.

La collocazione sistematica in un Titolo apposito – il Titolo V del Libro I, distante da quello del reato –, la terminologia utilizzata che, non facendo riferimento a fenomeni estintivi, impiega espressamente le locuzioni di “reato” ed “autore” ed, infine, l’aspetto sostanziale, vale a dire i suoi presupposti applicativi che richiedono una pluralità di requisiti oggettivi e soggettivi, hanno contribuito in modo dirimente a far ritenere che l’art. 131 *bis c.p.* presupponga per la sua applicazione un fatto tipico, offensivo e rimproverabile e, dunque, un reato completo di tutti i suoi elementi (tipicità, antigiusuridicità e colpevolezza)<sup>23</sup>. Questo, però, risulta, all’esito di un giudizio ad ampio spettro inclusivo tanto del disvalore d’evento, quanto del disvalore d’azione, nonché di altre componenti ulteriori soggettive legate alla non abitudine del comportamento, inidoneo a fondare l’irrogazione di una sanzione penale<sup>24</sup>.

Allora, l’art. 131 *bis c.p.* non configura né una causa di estinzione – al contrario di quanto disposto dall’art. 28 d.p.r. n. 448/1988 – né di esclusione del reato<sup>25</sup>: essa ha i

---

<sup>22</sup> L’introduzione dell’art. 131 *bis c.p.* nella parte generale del codice penale risale al d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, emanato in attuazione di una delle diverse deleghe contenute nella l. 28 aprile 2014, n. 67. La riforma cerca, per i reati c.d. “bagatellari non autonomi”, di garantire, nel lungo periodo, l’attuazione dei principi di *extrema ratio*, sussidiarietà-necessità e frammentarietà del diritto penale e di risolvere, nel breve periodo, i problemi del sovraffollamento carcerario censurati dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU. Cfr. V. MAIELLO, *La particolare tenuità del fatto*, in *Diritti & Giurisprudenza*, 2015, 3, 24.

<sup>23</sup> Diversamente sarebbe stato un mero doppione dell’art. 49, comma 2 c.p. che, invece, ha funzioni e caratteristiche ben diverse, prevedendo la non punibilità per mancanza di offensività della condotta e, dunque, per difetto di tipicità. Sul rapporto tra art. 131 *bis c.p.* e art. 49, co. 2 c.p. e sulle irragionevolezza del 49, comma 4 c.p., cfr. G. AMARELLI, *Particolare tenuità del fatto ed offensività: similitudini apparenti e differenze sostanziali*, in AA.VV., *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia*, Napoli, 2017, 399 ss. La differenza tra i due istituti è stata confermata anche in giurisprudenza: v. Cass., Sez. Un., 6 aprile 2016, n. 13681, *Tushaj*, con nota di G. AMARELLI, *Le Sezioni unite estendono l’ambito di operatività dell’art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità* in, *Dir. pen. proc.*, 6, 2016 e Cass., Sez. Un., u.p. 22 giugno 2017, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli sulla non applicabilità dell’art. 131 *bis c.p.* ai reati di competenza del giudice di pace (art. 34 d.lgs. 274/2000).

<sup>24</sup> L’art. 131 *bis c.p.* consente, nei reati che rientrano nel suo ambito di applicazione, di escludere la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (c.d. indici-requisiti). Per l’analisi di questa nuova causa di non punibilità v., *ex multis*, T. PADOVANI, *Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang*, in *Guida al diritto*, 4 aprile 2015, 1 ss e R. BARTOLI, *L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 660.

<sup>25</sup> Come è noto, le cause di esclusione degli elementi costitutivi del reato sono contenute tutte in altro comparto del codice penale, il Titolo III del Libro I intitolato “Del reato”, che raccoglie sia le ipotesi che incidono sulla tipicità (artt. 45-49 c.p.), sia quelle che incidono sull’antigiuridicità (artt. 50-54 c.p.) e sulla

tratti propri di una “causa di non punibilità in senso stretto di carattere sostanziale”<sup>26</sup>. La rinuncia alla pena, infatti, presuppone un comportamento perfettamente conforme a quello descritto dalla norma generale e astratta sia sul versante della c.d. tipicità apparente, che di quella sostanziale, e discende da una valutazione, in merito all’opportunità o meritevolezza di pena, di un fatto già tipico, antiggiuridico e colpevole alla luce dei principi di politica criminale dell’*extrema ratio* e della funzione rieducativa della pena<sup>27</sup>.

Nella sentenza in commento la Corte, spingendosi ancora più avanti, arriva a ritenere che la decisione con cui è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur senza poter essere qualificata come una condanna, “esprime un’affermazione di responsabilità”, e pertanto non può assimilarsi neppure ad una vera e propria sentenza di assoluzione: il reato nella sua esistenza, sia storica che giuridica, è confermato. Si tratterebbe piuttosto di una “cripto-condanna”<sup>28</sup>.

A supporto di tali affermazioni si evidenzia che la sentenza *ex art. 131 bis c.p.* produce comunque in capo all’imputato conseguenze pregiudizievoli: deve essere iscritta, al pari delle sentenze di condanna, nel casellario giudiziale, oltre al fatto che, ai sensi dell’art. 651 *bis c.p.p.*, ha effetto di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile e amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.

#### 4.2. La ratio dell’art. 8 d.lgs. 231/2001 e l’accertamento “autonomo” della responsabilità dell’ente.

Come anticipato, ricostruita in questo modo la natura della sentenza con cui si dichiara la non punibilità di un soggetto per particolare tenuità del fatto, la Cassazione

colpevolezza (artt. 54, co. 3, 59, co. 4 e 88 ss). Per questa ricostruzione sistematica cfr. C. FIORE, S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Utet Giuridica, 2016.

<sup>26</sup> Giova ricordare che esse si considerano mere cause di esclusione della pena se si parte dal presupposto a livello di teoria generale del reato che la punibilità sia un aspetto esterno della struttura dell’illecito penale ed inerente solo all’irrogazione in concreto delle sanzioni edizionalmente minacciate. Se, invece, si muove da una teoria tetrapartita che considera la punibilità un quarto elemento costitutivo dell’illecito penale sarebbero vere e proprie cause di esclusione del reato: per questa tesi cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2015, V ed., 375 ss. C’è da dire che, però, proprio la sede sistematica e la terminologia utilizzata per la nuova causa di non punibilità confermerebbero l’estraneità della punibilità rispetto alla struttura del reato.

<sup>27</sup> Per tale ricostruzione dottrinale dell’art. 131 *bis c.p.* cfr. C.F. GROSSO, *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 517 e P. POMANTI, *La clausola di particolare tenuità del fatto*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2, 2015, 1 ss. In giurisprudenza v. Cass., Sez. Un., 6 aprile 2016, nn. 13681 e 13682; la prima con nota di G. AMARELLI, *Le Sezioni unite estendono l’ambito di operatività dell’art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità* in, *Dir. pen. proc.*, 6, 2016; Cass., Sez. III, 8 aprile 2015 (dep. 15.4.2015), n. 15449, con nota di G.L. GATTA, [Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di punibilità per particolare tenuità del fatto](#), in questa *Rivista*, 22 aprile 2015.

<sup>28</sup> In dottrina il termine – sulla cui ammissibilità nel nostro ordinamento ci sarebbe da discutere – è utilizzato, seppure per la sentenza di proscioglimento dibattimentale, da F. PICCIONI, *Per gli avvocati “armi spuntate” nella strategia*, in *Guida al diritto*, 2015, n. 15, 43 ss.

sostiene che essa possa a buon diritto rientrare nel campo di applicazione dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 e non escludere – in astratto – la responsabilità dell'ente. Ciò anche se l'art. 131 *bis* c.p. non è espressamente richiamato dal disposto normativo; infatti, le specificità che lo caratterizzano ben si concilierebbero con la *ratio* che sta alla base della lettera della legge.

Gli Ermellini, dunque, valorizzano la funzione che ha portato il legislatore a introdurre il principio dell'autonomia della responsabilità degli enti, da ravvisare nella necessità di colpire la “criminalità del profitto” e comminare sanzioni alla *societas* in tutti quei casi in cui, pur sfuggendo alla punibilità la persona fisica per “cause personali”, il fatto di reato, e dunque l'offesa al bene giuridico protetto, sia stato realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Se così è – ritengono i giudici – essa sarebbe del tutto frustrata nel caso in cui si ritenga che esclusivamente le cause di estinzione del reato – oltre a quelle riguardanti il soggetto attivo – possano legittimare la responsabilità degli enti a prescindere da quella delle persone fisiche che hanno commesso il “reato-presupposto”, perché le sole ad essere espressamente richiamate dall'art. 8. Anche le cause di non punibilità, come l'art. 131 *bis* c.p., non dovrebbero escludere – almeno in astratto – la responsabilità degli enti, non sulla base del dato letterale bensì della *ratio* dell'art. 8: esse, infatti, pur non essendo in alcun modo menzionate dalla lettera della legge, presuppongono, stante lo specifico inquadramento dommatico, l'accertamento di un reato, ritenuto poi in concreto non punibile per ragioni di opportunità politico-criminale.

A favore di questa interpretazione accolta dalla Suprema Corte militerebbe anche un passo della Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, in cui è affermato a chiare lettere che “le cause di estinzione della pena, al pari delle eventuali cause di non punibilità e, in generale, dalle vicende che ineriscono a quest'ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza di un reato”.

Nello specifico i Giudici di Legittimità hanno assimilato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla declaratoria di prescrizione del reato: anche quest'ultima può implicare il riconoscimento di un illecito penale e, pur in assenza di pena per la persona fisica, non escludere la responsabilità dell'ente.

In proposito, la Cassazione precisa, come aveva già puntualizzato in riferimento alle ipotesi di prescrizione<sup>29</sup>, che l'art. 8 d.lgs. 231/2001, nella misura in cui riconosce l'autonomia della responsabilità degli enti rispetto a quella delle persone fisiche, non legittima un'automatica responsabilità della persona giuridica; questa deve essere accertata in concreto e “non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato” nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.

Ne deriva che è vero che la sentenza di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. pronunciata nei confronti della persona fisica non esclude la responsabilità dell'ente; tuttavia, nel chiaro disposto della norma – art. 651 c.p.p. – che ne limita l'efficacia al

---

<sup>29</sup> Cass., sez. VI, n. 21192 del 25/01/2013 (dep. 17/05/2013), Barla e altri.

giudizio civile e amministrativo, essa non può avere una diretta incidenza di giudicato nel relativo procedimento penale *ex d.lgs. 231/2001*, né in senso favorevole né in senso sfavorevole alla persona giuridica. Il giudice, anche in questo caso, dovrà dunque procedere all'accertamento autonomo della responsabilità dell'ente nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato, la cui sussistenza è da verificare in concreto, è stato commesso.

Altrimenti – ammonisce la Corte – si registrerebbe un'autentica violazione del diritto di difesa della persona giuridica.

### **5. Un'applicazione analogica “*in malam partem*”: tra cause di non punibilità e cause di estinzione del reato.**

Si è visto che per la Suprema Corte, anche in mancanza di un preciso dettato normativo, l'assoluzione degli autori della condotta delittuosa per particolare tenuità del fatto di reato non comporta l'esclusione di responsabilità della società, che – previo accertamento in concreto – potrebbe rimanere soggetta all'applicazione delle sanzioni previste.

Ebbene, la soluzione adottata nella sentenza in commento presenta diversi profili critici.

In primo luogo è la qualificazione come “cripto-condanna” della sentenza che applica l'art. 131 *bis* c.p. a destare preoccupazioni. Sull'ammissibilità di tale istituto nel nostro ordinamento si potrebbero, infatti, nutrire diverse riserve data la difficile compatibilità dello stesso con i principi di un diritto penale *Magna Charta libertatum*, che caratterizzano – o almeno dovrebbero caratterizzare – l'ordinamento italiano: a vacillare sarebbe non solo il principio di “presunzione di non colpevolezza” fino a condanna definitiva che, dalle teorizzazioni di *Montesquieu*, informa in chiave garantista il nostro sistema criminale, ma l'intera concezione costituzionalmente orientata di reato che trova il suo fondamento nella funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, 1 e 3 comma Cost.

L'aspetto più problematico della decisione è comunque da ravvisare nell'assimilazione operata dalla Corte tra cause di non punibilità in senso stretto e cause di estinzione del reato, essendo le prime state applicate in riferimento ad un istituto che per legge è limitato solo alle seconde, sulla base di un'asserita identità di *ratio*.

Tale opzione ermeneutica risulta poco rispettosa del principio di stretta legalità penalistica, approdando, mediante una vera e propria applicazione analogica *in malam partem*, ad un esito sfavorevole per la persona giuridica. A questa valutazione conduce innanzitutto un'interpretazione letterale della norma, giacché la conclusione a cui approdano i Giudici di legittimità non risulta fondata su una (legittima) dilatazione del campo semantico e del significato letterale dei singoli termini utilizzati dal legislatore nella disposizione di riferimento.

In proposito, vi è da rilevare che l'area della non punibilità è nel nostro ordinamento giuridico penale estremamente ampia ed eterogenea, contemplando tutte le situazioni – diverse per presupposti, struttura e funzione politico-criminale – in

presenza delle quali la punibilità è, per determinati soggetti, paralizzata<sup>30</sup>. La mancanza di sistematicità di tale categoria si spiega con la circostanza per cui il legislatore, consapevole delle difficoltà di definire le varie cause di non punibilità, ha preferito non prendere posizione sulla loro specifica qualificazione dogmatica all'interno della teoria del reato: si è, piuttosto, limitato a parlare genericamente di "circostanze che escludono la pena" (art. 59 c.p.) o, in altri casi, a qualificare determinati soggetti o comportamenti come "non punibili".

L'unica eccezione – se si esclude il riferimento legislativo alle cause di esclusione dell'imputabilità<sup>31</sup> – è rappresentato proprio dalle "cause di estinzione del reato e della pena": si tratta di situazioni tra loro eterogenee (ad esempio, morte del reo, amnistia, prescrizione), successive al fatto di reato già commesso, e che riflettono ragioni estranee o configgenti rispetto alle esigenze di tutela penale del bene protetto<sup>32</sup>.

Esse sono una *species* autonoma e peculiare delle cause di non punibilità, le uniche che, oltre ad avere dedicato un apposito titolo del codice – il titolo VII – che ne detta una disciplina specifica, sono individuate *nominatim* dal legislatore; quindi, per essere considerata come tale un'ipotesi di non punibilità di nuova formulazione o deve essere inserita formalmente nel relativo titolo, oppure anche altrove purché, però, sia definita esplicitamente come causa di estinzione del reato e della pena<sup>33</sup>.

Quanto alle altre ipotesi da cui pure scaturisce l'effetto di escludere l'applicabilità della pena, è stato compito della dottrina, in mancanza d'indicazione legislativa, definirne le specificità e registrare la differente rilevanza con cui esse si presentano nel sistema delle valutazioni dell'ordinamento giuridico.

Tra le categorie dogmatiche elaborate vi è anche quella delle "cause di non punibilità in senso stretto"<sup>34</sup>, la cui ragion d'essere consisterebbe in valutazioni di opportunità circa la necessità o la meritevolezza di pena, avuto anche riguardo all'esigenza di salvaguardare contro-interessi altrimenti lesi da un'applicazione della pena nel caso concreto. In queste si fa rientrare, come già illustrato, il nuovo istituto dell'art. 131 *bis* c.p.

Ora, l'art. 8 d.lgs. 231/2001 elenca in modo tassativo le ipotesi in cui la responsabilità dell'ente sussiste a prescindere da quella dell'autore materiale del fatto

<sup>30</sup> Sulla genericità dell'area della "non punibilità" cfr. P. VENEZIANI, *La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, in Grosso-Padovani-Pagliaro (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte generale*, II, 291 ss e G. DE FRANCESCO, *Punibilità*, Torino, 2016. Sulla punibilità come categoria dogmatica v. G. COCCO, [La difesa della punibilità quale elemento autonomo del reato](#), in questa *Rivista*, 26 marzo 2014.

<sup>31</sup> Esse non paralizzano *tout court* la punibilità ben potendosi applicare al non imputabile misure di sicurezza. Cfr. P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, II, 1982, 259; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, 669 ss.

<sup>32</sup> In argomento cfr. L. STORTONI, voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. 1, Torino, 2000, 272.

<sup>33</sup> Per distinguere le diverse ipotesi di non punibilità v. G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezze del lavoro*, Napoli, 2008, 23 ss.

<sup>34</sup> Sulle problematicità di questa categoria dogmatica v. C. ROXIN, *Cause di giustificazione e scusanti, distinte da altre cause di esclusione della pena*, in S. MOCCIA (a cura di), *Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell'illecito penale*, Napoli, 1996, 111 ss; A. CAVALIERE, *L'errore sulle scusanti nella teoria dell'illecito penale*, Napoli, 2000.

commesso a suo vantaggio. Si tratta di tre casi: tra di essi vi sono le cause di estinzione, non anche quelle di non punibilità. Ne deriva che alla non punibilità *ex art. 131 bis c.p.*, non qualificabile causa estintiva – non fosse altro che per il mancato impiego all'interno del testo che lo disciplina di locuzioni esplicite in tal senso<sup>35</sup> – non è possibile estendere la disciplina specifica espressamente riservata dal legislatore ad una diversa e peculiare categoria, le cui ipotesi esplicative rappresentano un *numerus clausus*: esemplificativamente, in materia di concorso eventuale di persone nel reato la regola dell'efficacia personale delle cause di estinzione dettata dall'art. 182 c.p. non è applicabile all'art. 131 *bis* c.p., che resta soggetto al disposto dell'art. 119 c.p.

Già in questi termini la soluzione seguita dalla Cassazione con la sentenza annotata sembra comportare non una mera interpretazione estensiva ma una vera e propria applicazione analogica dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, con effetti *in malam partem* per la persona giuridica: si estende una disciplina prevista in ipotesi tassative a situazioni analoghe ma non legislativamente contemplate.

Sennonché, non è solo il criterio semantico ad indurre ad una valutazione simile sulla soluzione offerta dagli Ermellini. Volendo affrontare la questione, non da una prospettiva ristretta di tipo monodimensionale, bensì da una più completa e profonda di tipo polidimensionale, che contemperi insieme tutti i profili in cui si declina l'attività interpretativa, si arriva, valorizzando argomenti logico-sistematici, alla medesima conclusione<sup>36</sup>.

Infatti, il concetto di reato usato nel sottosistema delineato dal d.lgs. 231/2001 si fonda su di una nozione di soggetto attivo giuridicamente e patrimonialmente autonoma rispetto a quella di persona fisica autore materiale dei comportamenti penalmente rilevanti: l'ente. Ad esso la responsabilità si ascrive sulla base di criteri di imputazione oggettivi e soggettivi, normativamente individuati agli artt. 5, 6 e 7, diversi da quelli previsti dal codice penale. Ciò si desume anche dall'art. 8 del decreto che, nel sancire il principio dell'autonomia della responsabilità delle persone giuridiche, fa riferimento alle ipotesi di soggetti non identificati e, a buon diritto, alle cause di estinzione, da cui, dunque, prescinde il concetto di reato ai sensi del d.lgs. 231/2001. Queste ultime *ex art. 182 c.p.* hanno sempre, salvo casi di espressa previsione di legge contraria – in realtà inesistenti –, valenza soggettiva e, dunque, non si estendono ad eventuali concorrenti. Lo stesso non si può dire per la diversa categoria delle cause di non punibilità, il cui carattere – oggettivo o soggettivo – è affidato all'accertamento dei giudici dei casi concreti.

Quindi, solo le cause di estinzione – in ragione della loro tendenziale natura strettamente soggettiva – possono legittimare il venir meno dell'inscindibilità tra la responsabilità della persona giuridica e quella della persona fisica e giustificare, all'esito

---

<sup>35</sup> Al contrario, l'art. 28 d.p.r. n. 448/1988, nel disciplinare l'istituto corrispettivo nell'ambito del processo minorile, lo denomina espressamente come causa estintiva.

<sup>36</sup> Per un'analisi dei principali canoni ermeneutici utilizzabili in ambito penale v. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 6 ed., Bologna, 2009, 118. L'importanza del criterio sistematico è evidenziata da V. MAIELLO, *La corruzione*, cit., 959, il quale nota che "l'interpretazione della legge penale è interpretazione ragionevole del sistema nel suo complesso, anziché dei soli testi delle singole disposizioni".



5/2018

di un accertamento autonomo, l'irrogazione delle sanzioni all'ente. Ciò non può valere anche per la sentenza di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. che, così come tutte le altre cause di esenzione da pena non indicate perché non rientranti nelle ragioni che giustificano la disposizione, deve seguire la disciplina "ordinaria".

In altre parole, la non punibilità per motivi differenti da quelli a cui fa riferimento l'art. 8 d.lgs. 231/2001, nel salvare la persona fisica, salva anche la persona giuridica che, dunque, non potrà essere in alcun modo riconosciuta responsabile "penalmente".

Insomma, anche allargando l'angolo visuale al di là del mero dato letterale, sembra confermata la maggiore ragionevolezza e coerenza dell'indirizzo interpretativo che ammette – sia pure con le dovute cautele – l'estensione dell'art. 131 *bis* c.p. all'ente, restringendosi i margini per accogliere quello contrapposto, avallato nella sentenza in commento.

È vero che con la propria ricostruzione i Giudici di legittimità hanno voluto accordare, a dispetto della lettera della legge, una tutela preferenziale all'esigenza di reprimere i reati che siano espressione della politica d'impresa: si è insomma cercato di evitare che possa andare esente da pena, oltre la persona fisica, anche l'ente in casi in cui un reato, e quindi la lesione al bene giuridico protetto – spesso di notevole rilevanza come l'ambiente nel caso in esame –, sia stato commesso da parte degli attori dell'economia moderna.

Tuttavia, è altrettanto indubbio che tale opzione di politica-criminale, di cui si è fatta carico la giurisprudenza, al di là della condivisibilità o meno delle ragioni di opportunità che ne stanno alla base, stride con il fondamentale principio di legalità, cardine del nostro sistema, perché, ampliando il significato letterale della disposizione al di là di quanto consentito dal criterio logico-sistematico, conduce ad un'interpretazione analogica *in malam partem*.

E questa è sicuramente vietata: sia che si consideri il sistema delineato nel d.lgs. 231/2001 avente natura penale, essendo il divieto previsto espressamente in sede costituzionale, sia che lo si consideri di natura amministrativa, poiché l'art. 2 del predetto decreto enuncia il principio di legalità degli illeciti e delle sanzioni previsti per gli enti collettivi e, implicitamente, quindi, anche il divieto di analogia.

## **6. Una (ennesima) conferma della natura sostanzialmente penale della responsabilità da reato degli enti?**

In proposito, giusto un cenno va fatto ad un aspetto interessante che emerge da un'attenta lettura della sentenza in commento. È significativo notare, infatti, che essa sembra optare, nella motivazione e nella soluzione ermeneutica adottata, per una qualificazione in termini penalistici della responsabilità da reato degli enti delineata dal d.lgs. 231/2001.

Non si vuole riprodurre in questa sede la complessità delle diverse e vivaci impostazioni<sup>37</sup> che si sono susseguite sul punto. È sufficiente rammentare che tra chi optava per la natura amministrativa della responsabilità, valorizzando il dato linguistico dell'illecito e delle relative sanzioni, e chi, invece, ravvisando nella disciplina predisposta una sorta di "frode delle etichette", suggeriva un volto penalistico per la responsabilità dell'ente<sup>38</sup>, puntando sullo stretto aggancio alla commissione di un fatto di reato oltre che alla sede processuale penale del suo accertamento, la Corte di Cassazione, in seguito ad un iniziale atteggiamento oscillante, ha, a Sezioni Unite nel 2014, tentato di risolvere la questione<sup>39</sup>.

Dopo aver sostenuto che si tratterebbe di un "*tertium genus*"<sup>40</sup>, né propriamente penalistico né propriamente amministrativo, ove il presupposto è dato dalla commissione di un fatto di reato, ha affermato che, data la continuità del nuovo modello di responsabilità con il sistema criminale, è necessario valutarne la corrispondenza alla luce dei principi *stricto sensu* penalistici: con ciò, in sostanza avvallando, con una palese contraddizione intrinseca rispetto alle sue stesse premesse, la tesi della sua natura penale.

La questione non è meramente teorica perché dalla natura giuridica che si attribuisce a questo nuovo tipo di responsabilità discendono conseguenze rilevanti sul piano pratico<sup>41</sup>. Una fra tutte: la giustiziabilità in questo settore dei principi costituzionali di marca penalistica. Solo se si ritiene che sia un sistema autenticamente penale i principi garantisti enunciati dalla nostra Carta Fondamentale potranno trovare applicazione, così da divenire il termine con cui valutare la compatibilità delle norme contenute nel decreto.

Ora, la sentenza in commento, pur non prendendo espressamente posizione sulla *querelle* e mantenendosi nel riferirsi alla responsabilità degli enti fedele alla prudente locuzione "amministrativa da reato", pare confermarne, nella soluzione ermeneutica

---

<sup>37</sup> Per una più attenta disamina delle diverse tesi sul tappeto sia consentito rinviare a G. DE SIMONE, [La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri oggettivi d'imputazione](#), in questa *Rivista*, 26 ottobre 2012; ID., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, ETS, Pisa, 2012, 1-466.

<sup>38</sup> Per la tesi penalistica, *ex multis*, cfr. V. MAIELLO, *La natura*, cit.; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e interdizioni*, in *Dir. giust.*, 2001, 8 e G. FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di "metamorfosi" della sanzione penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1398. Spostando lo spettro d'indagine verso l'"Europa dei diritti", dirimente per questa impostazione potrebbe risultare l'applicazione dei c.d. "*Engel Criteria*" elaborati dalla Corte di Strasburgo per individuare la "materia penale" convenzionale.

<sup>39</sup> Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, *Thyssenkrupp*.

<sup>40</sup> In questo senso si era espressa anche Cass., sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, in *Dir. e gius.*, 2006. In dottrina per la tesi del "*tertium genus*" cfr. G. DE VERO, *La responsabilità dell'ente collettivo da reato: nuovi criteri di imputazione e qualificazione giuridica*, in AA.VV. (a cura di Garuti), *Enti e responsabilità da reato*, Utet giuridica, 2010.

<sup>41</sup> Sottolinea la sostanziale sterilità ed inutilità del dibattito D. PULITANÒ, *Criteri di imputazione all'ente della responsabilità "da reato"*, in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2007, 25 ss.



offerta, quella natura penale che si nascondeva anche nella motivazione della sentenza a Sezioni Unite del 2014.

Invero, valorizzando il principio di autonomia di questa responsabilità e ammettendo, anche oltre la lettera della legge, che l'ente possa essere soggetto a sanzioni indipendentemente dalla sorte che tocca alla persona fisica, la Cassazione finisce per legittimare la prosecuzione del procedimento solo per l'accertamento della responsabilità dell'ente<sup>42</sup>. E – questo è il punto – appare inverosimile che la complessa macchina del processo penale, con i suoi costi e le sue garanzie, vada avanti esclusivamente per accertare una responsabilità amministrativa.

È una regola mai accettata nel nostro sistema: anche in riferimento alla connessione tra illeciti penali ed amministrativi *ex l. 689/81*, se viene meno il reato si esclude anche la competenza del giudice penale. Non è, infatti, immaginabile che un procedimento di questo tipo possa attivarsi per comminare sanzioni meramente amministrative.

Dunque, nel momento in cui i giudici estendono la portata dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 al di là del dato normativo e richiedono, non solo nei casi tassativamente indicati, ma anche in presenza della non punibilità per particolare tenuità del fatto dell'autore materiale dell'illecito penale, un autonomo accertamento della responsabilità "amministrativa" da reato, da effettuare nell'ambito del processo penale, stanno implicitamente confermando che si tratta di una responsabilità di tipo penale con tutte le conseguenze pratico-applicative che ne derivano.

## 7. Rilievi conclusivi: prospettive *de jure condendo*.

Si è già detto che la principale riserva critica che va mossa alla sentenza in commento attiene all'applicazione analogica *in malam partem* – per la persona giuridica – a cui approda la Corte mediante l'estensione del principio di autonomia della responsabilità degli enti rispetto a quella delle persone fisiche autrici dei "reati-presupposto", al di là dei casi espressamente previsti in via legislativa.

In particolare, è il ragionamento che sta alla base di quest'ampliamento del raggio di azione della norma a meritare censura. Vale la pena ribadirlo: l'art. 131 *bis* c.p., anche se non espressamente menzionato dalla norma come ipotesi legittimante il venir meno dell'inscindibilità delle responsabilità, non esclude le sanzioni per l'ente perché, in maniera analoga ad alcune cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che, non escludendo la sussistenza del reato, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, presuppone un reato accertato anche se in concreto non punibile.

Nella misura in cui associa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle cause di estinzione del reato e estende alla prima la disciplina tipica fissata per

---

<sup>42</sup> In questa direzione l'art. 34 d.lgs. 231/2001 rimarca ulteriormente che il giudice competente ad accertare questa responsabilità è il giudice penale e le regole quelle del codice di procedura penale.

legge per le seconde, la Corte mostra poco rispetto per il principio di legalità. Invero, si tratta, come già visto, di due istituti diversi per presupposti, struttura e funzione politico-criminale.

Evidentemente, le ragioni che stanno alla base di questa scelta ermeneutica sono legate all'esigenza di colpire in modo incisivo la "criminalità del profitto" che si manifesta mediante la commissione di sempre più numerosi reati, espressione della c.d. politica d'impresa. Salvare l'ente dalle sanzioni, in quest'ottica di "prevenzione generale", avrebbe rischiato di infirmare la *ratio* che sta alla base del sistema delineato nel 2001 e che risulta ulteriormente rafforzata dalla previsione dell'art. 8. Insomma, non punire, oltre alle persone fisiche già dichiarate non punibili *ex art. 131 bis c.p.*, neppure la persona giuridica per il reato commesso a suo vantaggio o nel suo interesse, non avrebbe consentito adeguata tutela al bene protetto leso, nel caso specifico l'ambiente: un costo che la Cassazione non si è sentita di assumere.

Ma ciò, al di là dalla dubbia condivisibilità sul piano dell'opportunità politico-criminale, non è in alcun modo sufficiente a rendere l'operazione interpretativa operata accettabile in un sistema come il nostro, imperniato sulla legalità, sancita come fondamentale non solo a livello nazionale, ma anche – e in maniera sempre più forte – sul piano sovranazionale e comunitario<sup>43</sup>.

Se la Corte, com'è chiaro dalla motivazione della sentenza, riteneva irragionevole l'esclusione dell'art. 131 *bis* c.p. dal campo di applicazione dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 aveva a disposizione un'arma ben precisa: quella della questione di legittimità costituzionale del predetto articolo per violazione con il principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui non considera tra i casi dell'autonomia della responsabilità dell'ente anche quello della particolare tenuità del fatto.

Si sarebbe così avuta una risposta del Supremo Organo di garanzia costituzionale che – magari anche con una sentenza interpretativa di rigetto – avrebbe potuto porre fine alla controversa questione. Si sarebbe rimasti nell'alveo della legalità e dei valori costituzionali, senza arrivare alle storture ermeneutiche che mediante un'interpretazione teleologica/analogica della norma, di problematica compatibilità con un sistema penale dell'*extrema ratio* e della frammentarietà, hanno cercato di colmare – veri o presunti – vuoti di tutela.

Vi è da dire che, comunque, la questione è particolarmente problematica perché anche se si fosse seguita la – più razionale – impostazione fedele al dato normativo e si fosse ritenuto applicabile l'art. 131 *bis* c.p. agli enti, in questo modo salvati dalle sanzioni, ci si sarebbe scontrati con l'ostacolo rappresentato dalla circostanza per cui l'istituto della particolare tenuità del fatto è stato legislativamente pensato per la persona fisica: gli indici-requisiti che ne giustificano l'operatività – dalla "modalità della condotta" al

---

<sup>43</sup> Tali discrasie interpretative diventano ancora più intollerabili nel nostro sistema nella misura in cui il principio di legalità è enunciato a livello convenzionale nell'art. 7 CEDU e nelle decisioni giurisprudenziali della Corte EDU volte a chiarirne il significato, nella declinazione della prevedibilità (*predictability*) e conoscibilità (*accessibility*). Cfr. V. Zagrebelsky – V. Manes (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011.

riferimento all'art. 133 c.p., dalla "non abitudine del comportamento" ai motivi e alle condizioni del co. 2<sup>44</sup> – risultano poco modellabili con le caratteristiche delle persone giuridiche.

Con ciò non si vuole sostenere un'incompatibilità ontologica dell'istituto con gli enti perché sarebbe un ostacolo pur sempre superabile in una prospettiva *de jure condendo*. Piuttosto, si deve considerare che l'art. 131 *bis* c.p. non configura una causa di esclusione della punibilità puramente oggettiva, ma al contrario di carattere soggettivo (o misto), esigendo il compimento di valutazioni che investono la figura del singolo soggetto con riferimento al quale ne sia vagliata l'applicabilità<sup>45</sup>.

Dunque, essendo la particolare tenuità del fatto normativamente incentrata su un giudizio complessivo di carattere individualizzante, così come deve essere valutata dal giudice *ex art.* 119, 1 comma c.p. la sussistenza di tutti i suoi presupposti applicativi con riferimento a ciascuno dei concorrenti nel reato, sarebbe altrettanto necessaria una sua (ri)verificabilità in concreto anche per la persona giuridica, non essendo sufficiente la dichiarazione di non punibilità intervenuta a vantaggio della persona fisica. In altri termini, la sussistenza dell'art. 131 *bis* c.p. dovrebbe essere accertata in concreto rispetto al soggetto collettivo e in questo senso si dovrebbe tenere conto anche del profilo soggettivo della "non abitudine".

E ciò a maggior ragione se si ritiene, com'è stato autorevolmente rilevato, che l'art. 5 d.lgs. 231/2001, nell'individuare il c.d. criterio di imputazione oggettiva per l'ascrizione della responsabilità all'ente, dia vita ad una "fattispecie plurisoggettiva di parte generale, tipizzante una nuova ipotesi di concorso di persone fisiche e giuridiche nello stesso reato"<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> Il secondo comma dell'art. 131-*bis* indica quelle che sono le offese che non possono essere ritenute di particolare tenuità: "quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona". Anche ciò conferma come l'istituto sia stato pensato sul modello della sola persona fisica.

<sup>45</sup> La natura giuridica del nuovo istituto ha una fisionomia non facilmente identificabile, ibridandosi al suo interno aspetti oggettivi e aspetti soggettivi. Tuttavia, sul dato che il 131 *bis* c.p. richiede che, tra gli altri elementi, siano considerati le modalità della condotta, l'intensità del dolo e il grado della colpa – in virtù del rinvio operato dalla norma ai criteri di cui all'art. 133, comma 1 c.p. – e l'abitudine del comportamento, si ritiene che nelle ipotesi di concorso di persone nel reato tale causa di esclusione della punibilità debba essere considerata, ai sensi dell'art. 119, comma 1 c.p., quale 'circostanza soggettiva' che può applicarsi solo a coloro tra i concorrenti cui essa, in concreto, si riferisce. Cfr. S. SANTINI, [Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuato](#), in questa *Rivista*, fasc. 6/2017, 308 ss. In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza, in particolare di merito: Trib. Milano, 9 aprile 2015, n. 3937, giud. Tremolada; Trib. Milano, 9 aprile 2015, n. 3936, giud. Tremolada; Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 4195, giud. Tremolada; queste sentenze si possono apprezzare in G. ALBERTI, [La particolare tenuità del fatto \(art. 131 bis\): tre prime applicazioni da parte del Tribunale di Milano](#), in questa *Rivista*, 21 maggio 2015.

<sup>46</sup> Questa impostazione è stata seguita fin dall'inizio da C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. Palazzo (a cura di), *Societas puniri ipotest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 24 ss; ID., *La società punita*, cit., 1534 ss. Anche la giurisprudenza di legittimità sembra essersi orientata in tal senso: Cass. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7, Impregilo.

Applicare automaticamente l'art. 131 *bis* c.p. all'ente, pur presentando il non trascurabile vantaggio di impedire il proseguimento di un procedimento penale nei confronti del soggetto collettivo in ordine ad un fatto già reputato non punibile per l'autore materiale, potrebbe, infatti, produrre effetti scarsamente ragionevoli, giacché si estenderebbe la non punibilità anche ad un soggetto privo degli elementi richiesti dall'art. 131 *bis* c.p., come, ad esempio, l'ente nel cui interesse o vantaggio siano già stati commessi in precedenza reati della stessa indole.

Senonché, è probabile che la (ri)verifica in riferimento all'ente dei requisiti previsti dall'art. 131 *bis* c.p. – tra tutti, quello dell'intensità del dolo e del grado della colpa, nonché quello della “non abitualità” - possa comportare difficoltà interpretative che, allo stato, dovrebbero essere risolte dai giudici dei diversi casi concreti.

La verità è che la soluzione migliore sarebbe quella dell'intervento del legislatore che introduca una disposizione esplicita nel d.lgs. 231/2001 di coordinamento con l'art. 131 *bis* c.p., così da inserirlo o – definitivamente – ritenerlo inoperante in relazione al principio dell'autonomia della responsabilità degli enti: senza che, in questi casi, la possibilità di irrogare sanzioni all'ente a prescindere dalla punibilità della persona fisica sia arbitrariamente lasciata al potere discrezionale giudiziario. In questo senso è la stessa Cassazione a notare come l'art. 8 d.lgs. 231/2001 non faccia riferimento all'art. 131 *bis* c.p. poiché “la relativa disciplina è intervenuta dopo” senza nessun aggiornamento.

In attesa dell'intervento legislativo, quel che è certo è che la particolare tenuità del danno, se rende dubbia l'esclusione o meno della punibilità dell'ente, è a chiare lettere menzionata nel d.lgs. 231/2001 come circostanza attenuante: ai sensi dell'art. 12 co. 1, lett. *b*) si può ridurre la sanzione pecuniaria per l'ente nel caso in cui si accerti che “il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità”.

Nel caso in esame, conclusosi con il rinvio al giudice di merito, neppure questa circostanza potrà trovare applicazione: si tratta di reato ambientale (gestione di rifiuti non autorizzata) che non produce un danno patrimoniale *stricto sensu* inteso, a meno che non si consideri tale categoria in un'accezione amplissima, ma poco fedele al tenore letterale della legge. Così, nella vicenda di cui ci si occupa, la declaratoria di non punibilità ottenuta dalle persone fisiche non potrà rilevare ai fini della attenuazione dalle sanzioni pecuniarie per l'ente.

Insomma, lo scenario di questa *querelle* – ricca di ricadute problematiche teoriche e pratiche – è ancora tutto aperto e, mentre si aspetta la risoluzione legislativa, la questione potrebbe essere riproposta e – magari – dare anche adito ad una pronuncia delle Sezioni Unite. Soprattutto se si considera che sempre più numerosi sono i “reati-presupposto” per i quali trova applicazione l'art. 131 *bis* c.p., a maggior ragione dopo l'ammissibilità di tale istituto agli illeciti penali con soglie di punibilità.